



Comune di Fabriano

REGOLAMENTO

**PER AFFIDO/ADOZIONE DEI CANI PRESENTI
NEL CANILE COMUNALE,
PROCEDURE E TARIFFE NEL CASO DI
RINUNCIA ALLA PROPRIETA' DELL'ANIMALE,
PROCEDURE E MODALITA' PER
L'ADOZIONE A DISTANZA
E MODALITA' PERCORSI FORMATIVI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 85 del 28.12.2021

PREMESSA

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di:

- 1) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture pubbliche, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- 2) contrastare il fenomeno degli abbandoni e il fenomeno del randagismo, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività, favorendo l'affido e l'adozione a distanza anche attraverso efficaci canali di comunicazione;
- c) rendere la struttura del canile comunale un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
- d) garantire e valorizzare la collaborazione con le Associazioni e il volontariato civico

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina - in coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 281 del 1991 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi - quanto segue:

- 1) l'individuazione di specifici criteri, requisiti e modalità per l'affido e l'adozione ad opera dal gestore del canile dei cani ospitati all'interno del canile comunale
- 2) le procedure per l'applicazione delle tariffe nel caso in cui vi sia la rinuncia da parte del proprietario di un animale d'affezione, secondo le modalità descritte nell'articolo 6
- 3) le procedure e modalità per l'adozione a distanza, secondo le modalità descritte nell'articolo 4
- 4) le procedure e le modalità per accogliere nella struttura del canile comunale i cani in pensione, per un periodo di tempo limitato e circoscritto, fino alla concorrenza dei posti massimi ammissibili nel Canile
- 5) modalità dei percorsi formativi atti a conseguire il patentino a 6 zampe previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013.

ART.2 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Le competenze del Comune rispetto al Canile Comunale sono le seguenti:

- a) la definizione dell'ammontare delle tariffe per i servizi resi dal Canile Comunale, fatto salvo di quelle disciplinati dalla Dgr 1392/2012 e successive modifiche ed integrazioni
- b) l'attivazione e promozione di campagne di informazione sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale

c) l'incentivazione dell'adozione degli animali sia definitiva che a distanza, anche attraverso progetti e programmi di sensibilizzazione specifiche

d) l'organizzazione annuale, compatibilmente con le risorse a disposizione e in autonomia o in collaborazione, di corsi per l'ottenimento del patentino a 6 zampe ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 e dell'ordinanza del 6 agosto 2013

ART. 3 ADOZIONE/AFFIDAMENTO DI UN ANIMALE

1. Allo scopo di diminuire il sovraffollamento nelle strutture, migliorare il benessere degli animali, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività, il Comune promuove gli affidi/adozioni e le adozioni a distanza di animali ospitati nella propria struttura comunale

2. I cani ricoverati presso il canile potranno essere affidati al soggetto aspirante affidatario alle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

b) ci sia assenza di condanne penali per maltrattamento di animali;

c) si dia il consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti o loro delegati, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;

d) seguire dei percorsi formativi indetti dal Comune di Fabriano, in collaborazione con le associazioni/enti individuati per lo scopo

3. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Fabriano disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio ricoverato presso il canile, dovranno rivolgere apposita istanza al gestore del canile comunale, secondo la specifica modulistica predisposta dagli Uffici Comunali preposti.

4. L'affidamento di un cane ricoverato nella struttura avverrà di concetto con il gestore del canile che valuterà e suggerirà, compatibilmente con le caratteristiche del richiedente, l'animale affine allo stesso

5. Congiuntamente alla scelta, verrà fatto un percorso di pre-affido, che prevede una serie di incontri atti alla conoscenza reciproca e all'inserimento graduale dell'animale presso la nuova unità abitativa.

6. All'atto dell'affidamento verrà consegnato all'affidatario del cane il regolamento concernente le norme per l'adozione dell'animale e la scheda di affido da sottoscrivere.

7. L'affidatario si impegna a mantenere l'animale affidato in buone condizioni presso la propria residenza o domicilio, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.

8. L'affidatario parteciperà a titolo gratuito ai corsi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale (ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 e dell'ordinanza del 6 agosto 2013) per l'acquisizione del patentino

ART. 4 - ADOZIONE A DISTANZA DI UN ANIMALE

1. E' possibile richiedere l'adozione a distanza di un animale presente nella struttura del Canile Comunale
2. La richiesta di adozione a distanza può essere fatta sia da singole persone che da gruppi di persone (es, scuole, associazioni, ecc..), presentando l'apposito modulo compilato e firmato al gestore del canile insieme alla copia del bollettino di versamento secondo le modalità elaborate dagli Uffici competenti
3. L'adozione ha validità annuale e può essere rinnovata solo attraverso il pagamento della successiva annualità.
4. Il contributo minimo per l'adozione a distanza è stabilito in euro 150,00/annuo
5. All'adottante a distanza verrà rilasciato un attestato di adozione con indicati il nome e la foto del cane da parte del gestore del Canile
6. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con il gestore del canile, prelevare per una passeggiata e nel caso di specie valgono le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 dell'ord. 3 marzo 2009 e ugualmente dell'ordinanza del 6 settembre 2013
7. L'adozione a distanza termina d'ufficio qualora il cane venga adottato

ART. 5 - CONTRIBUTI PER CHI ADOTTA UN ANIMALE DAL CANILE COMUNALE

Il Comune si impegna, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, ad avviare campagne di sostegno per l'adozione dei cani ospitati nel canile comunale

ART.6 – CRITERI E CONDIZIONI PER LE QUALI SI POSSANO ACCETTARE RINUNCE DI PROPRIETÀ' DELL'ANIMALE ED EVENTUALI TARIFFE PER L'ACCOGLIENZA DI ANIMALI NEL CANILE COMUNALE

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, qualora sia in una delle condizioni descritte nel punto 2) del presente articolo, e nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, nel rispetto della procedura descritta nell'articolo 7) del presente regolamento.

2. L'elenco delle casistiche di rinuncia alla proprietà del cane e l'eventuale applicazione della tariffa di mantenimento sono le seguenti:

Numero	Cause che impediscono il mantenimento della proprietà del cane	Documentazione da presentare	Soggetto a Tariffa	Importo Tariffa
1	cane sequestrato o confiscato	ordinanza di sequestro/confisca	si	come da Dgr 1392/2012 e successive modifiche ed integrazioni maggiorata del 15%
2	cane di proprietà di una persona deceduta senza eredi disponibili	- verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi	no	
3	Famiglie indigenti con ISEE inferiore a 6500 euro in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile o in gravi problemi di salute	- presentazione isee - documentazione specifica a seconda della motivazione, con modello di autocertificazioni	no	
4	Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile	- presentazione isee - documentazione specifica a seconda della motivazione, con modello di autocertificazioni - documenti specifici	si	quota come da DGR Dgr 1392/2012 e successive modifiche ed integrazioni maggiorata: - del 15% in caso di ISEE tra i 6.500 e i 10.000 maggiorata del 30% - del 50% con ISEE superiore a 10.000
5	cause non presenti in elenco ma con rinuncia del cane	- documenti specifici	si	quota come da DGR maggiorata del 50%

3. Il Comune, in collaborazione con la Asur Veterinaria, e compatibilmente con le risorse a disposizione e in autonomia o in collaborazione, prevede delle visite con cadenza mensile da parte di un veterinario comportamentalista, atte a valutare lo stato di benessere mentale dei cani presenti in canile. Il veterinario comportamentalista è chiamato a valutare lo stato di tutti i cani ed in particolare modo di quelli ritenuti pericolosi, valutare il loro percorso di recupero dello stato di equilibrio, e rilasciare il nulla osta all'adozione dei cani presenti nella struttura

4. Il Comune, compatibilmente con le risorse a disposizione e in autonomia o in collaborazione, supporta l'adozione dei cani presenti nel canile comunale attraverso la presenza di un educatore cinofilo che seguirà percorsi ad hoc con il cane da solo e successivamente con i futuri adottanti del cane, per dare loro e alla comunità tutti gli strumenti per un corretto rapporto uomo-animale e animale-comunità.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il proprietario o detentore del cane presenta la "Domanda di autorizzazione alla consegna del cane" presso il Comune, indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate all'articolo 6. del presente regolamento e allegando i relativi documenti probatori.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane.

3. L'anagrafe canina, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane.

4. Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il Canile
- sterilizzazione del cane, eseguita esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

5. Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo comma 2

6. Qualora la rinuncia della proprietà del cane sia relativa a una cucciolata, o proveniente da uno soggetto o nucleo familiare più di una volta, è fatto obbligo al proprietario di sterilizzare il cane prima della sua accettazione nella struttura del canile comunale

ART. 8 - CORSI EDUCATIVI CANE-PADRONE

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 e dell'ordinanza del 6 agosto 2013, il Comune si impegna - compatibilmente con le risorse a disposizione e in autonomia o in collaborazione - ad organizzare annualmente dei corsi per l'ottenimento del patentino a 6 zampe. Il patentino a 6 zampe è definito dall'Enci, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, con la denominazione CAE-1: "(...) un test che mira a certificare un cane socialmente affidabile e senza problematiche di comportamento prendendo in considerazione il binomio cane-conduttore nella vita quotidiana. A tal fine più persone possono sostenere il test del CAE-1 con lo stesso cane, in quanto un soggetto può avere comportamenti diversi a seconda del conduttore". Pertanto, corsi e attestati riconducibili al CAE-1 e similari, sono dall'amministrazione comunale supportati per il benessere della comunità.

2. I proprietari dei cani che hanno morsicato o aggredito qualcuno, dovranno seguire corsi formativi appositi con il rilascio di un attestato. Qualora il proprietario sia nelle condizioni di rinuncia della proprietà dell'animale e qualora il cane abbia manifestato episodi di aggressività o morsicatura, il corso CAE-1 o similari, si intende pagato dal proprietario cedente (articolo 1, comma 7 dell'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013), salvo condizioni di ISEE inferiore a 6.500 euro.

3. Chiunque adotti un cane dal canile comunale, potrà seguire il corso per l'ottenimento del patentino a 6 zampe o CAE-1 e similari, gratuitamente. I costi saranno sostenuti dall'amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse a disposizione e in autonomia o in collaborazione

ART. 9 - PET THERAPY

1. Il Comune di Fabriano promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, secondo quanto stabilito dalla [DGR n. 1172 del 10/10/2005](#)

2. A tal fine, possono essere utilizzati i cani ritenuti idonei da personale qualificato a tale attività del Canile di Fabriano.

3. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

ART. 10 - PENSIONAMENTO DEI CANI

1. La pensione di cani di proprietà privata presso il Canile Comunale di Fabriano è possibile nel rispetto delle normative vigenti e delle autorizzazioni ivi previste, all'interno della capacità massima di capienza del canile, e per un periodo limitato di tempo: minimo 1 giorno, massimo 31 giorni.

2. La finalità della pensione per i cani è quella di fornire un servizio di ospitalità, comprensivo di vitto, ricovero, mantenimento della sua forma e del suo stato di salute oltre che di cure igieniche.

3. La richiesta di introduzione del cane nella pensione, dovrà pervenire al Responsabile addetto da parte del proprietario, 15 gg prima dal suo inserimento, il quale dovrà indicare:

- i dati anagrafici del proprietario del cane;
- il nome e le caratteristiche del cane, ovvero l'età, la razza ecc.;
- stato di salute del cane.

4. Il Cane, per poter essere accettato nella Pensione dovrà essere in regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari e dovrà inoltre essere registrato presso l'anagrafe canina (e quindi essere dotato di microchip).

5. Il Veterinario convenzionato con il canile potrà eseguire i vaccini di richiamo e le altre terapie che si rendessero necessarie ai cani pensionati, con contestuale addebito, della relativa spesa, al Proprietario.

6. Sono accolti:

- i cani i cui proprietari sono residenti nel territorio del Comune di Fabriano e Comuni limitrofi;
- i cani i cui proprietari siano turisti che soggiornano nel territorio durante i periodi di vacanza;
- i cani i cui proprietari risiedono nel territorio

Non sono accolti:

- i cani aggressivi pericolosi per il personale di servizio;
- i cani con gravi patologie che richiedano cure ed alimentazioni specifiche. Obblighi a carico del proprietario e condizioni per l'accettazione del cane

7. L'inserimento del cane è subordinato alla consegna, da parte del proprietario, del libretto sanitario contenente tutte le informazioni mediche necessarie come ad esempio: eventuali malattie del cane, allergie, farmaci da somministrare ecc. e di fotocopia della scheda di iscrizione all'anagrafe o, se estero, del passaporto.

8. Termini e modalità di pagamento. Prima dell'accettazione del cane presso la Pensione, il proprietario dovrà corrispondere al gestore del Canile, l'importo dovuto come controprestazione del servizio di ospitalità reso dalla Pensione in favore del proprietario del cane.

9. L'importo relativo ai periodi di ospitalità giornaliera, mensile ecc., che dovranno essere fissati ed aggiornati annualmente secondo un calendario prestabilito da parte della Giunta Comunale di Fabriano, dovrà essere corrisposto interamente e in via anticipata al momento dell'accettazione del cane presso la Pensione.

10. Il costo dovuto per il periodo di soggiorno nella pensione, comprenderà la permanenza, l'alimentazione, l'assistenza da parte del personale del canile.

11. Il Proprietario del Cane è responsabile e solleva il Comune da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti cagionati dall'animale anche a se stesso e/o a cose e/o persone, durante il periodo del pensionamento.

12. Qualora, durante la permanenza in Pensione, il Cane necessitasse di cure veterinarie, il Proprietario si impegna a sopportare le relative spese. Fatti salvi i casi di emergenza, la Pensione informerà il Proprietario del Cane delle necessità di cure, per consentirgli di rivolgersi al veterinario di fiducia, che lo stesso Proprietario volesse eventualmente indicare.

In caso di urgenza e/o di mancato tempestivo intervento del Proprietario, qualunque prestazione medica si rendesse, a giudizio della Pensione/Canile Comunale, necessaria per salvaguardare la salute, l'integrità fisica e/o eventuali patologie in cui si dovesse venire a trovare il Cane, resterà a carico del Proprietario, anche se da quest'ultimo non richiesta e/o, per ragioni di urgenza, non concordata.

13. Ritiro del cane . Il Proprietario è tenuto al ritiro del Cane alla scadenza del termine pattuito.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione del Comune di Fabriano n..... del

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

3. E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.